



Banda Musicale Cittadina di Castelbellino – APS

via Roma, 44

60030 – CASTELBELLINO (AN)

Gruppo di interesse comunale

Codice fiscale: 91000640424

Partita IVA: 01047480429

Tel. presidenza: 327-2365203

Tel. segreteria: 339-5763539

bandamusicalec Castelbellino2019@gmail.com www.facebook.com/BandaMusicalediCastelbellino

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Seduta del 26/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di novembre (26/11/2022), alle ore 15:40 circa, presso la sede a Castelbellino, convocato dal Presidente tramite apposita comunicazione sul gruppo "Banda Castelbellino" e affissione locandina di convocazione nella sede della banda, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della Banda Musicale Cittadina di Castelbellino per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. adeguamento dello statuto per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

All'ora sopra indicata, risultano presenti n° 7 soci: Belli Marco, Carotti Stefania, Gasparini Giuliano, Olaiya Kelvin, Olivieri Alessandro, Paradisi Mirco, Tesei Leonardo.

Assume la presidenza della seduta il Sig. Belli Marco, in quanto Presidente dell'associazione.

Verbalizza la seduta il Sig. Tesei Leonardo, in quanto Segretario dell'associazione.

Il Presidente, accertata la regolarità della seduta (trattandosi di seconda convocazione), segue l'unico punto all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente, nel motivare la convocazione dell'assemblea, espone ai presenti una breve cronistoria circa l'applicazione del D.Lgs. 117/2017 e le modalità per la regolarizzazione dell'iscrizione al RUNTS.

- Nel 2019 si decise di iscrivere la banda al Terzo Settore, regolamentandola come da D.Lgs. 117/2017 (che è il decreto che disciplina la riforma del Terzo Settore), in conformità con la legge 106/2016, per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale e continuare così a godere di benefici fiscali ed agevolazioni economiche (unica strada, peraltro, per accedere ai contributi da vari enti erogatori).
- Il 20/09/2020 si svolse l'Assemblea Generale Straordinaria per l'approvazione della modifica dello statuto, come previsto dalla legge. Le linee guida per la modifica dello statuto erano state emanate dall'ANBIMA, per cui, come associazione la bozza dello statuto da approvare era stata sottoposta all'attenzione degli uffici nazionali ANBIMA.
- Il 08/10/2020 avvenne la registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate.
- Nel 2021 ci fu l'invio della documentazione agli uffici regionali, per la richiesta dell'iscrizione come APS.
- Il 15/11/2021 la Regione ci comunica che i documenti inviati sono regolari e veniamo iscritti nei registri regionali come ASP, con numero 218.

- Il D.Lgs. 117/2017 e i regolamenti per l'attuazione prevedono che le associazioni che risultano essere iscritte negli elenchi regionali come APS alla data del 21/11/2021 verranno migrate nel RUNTS in automatico, previa ulteriore verifica dei requisiti.
- In data 21/10/2022 la Regione Marche, soggetto atto a verificare i requisiti per l'iscrizione al RUNTS, invia PEC alla nostra associazione in cui ci comunica che "lo statuto non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al contenuto dell'art. 8". Ci impone, pertanto, di fare quanto segue:
 - modificare la disciplina relativa al diritto di voto di cui all'art. 8 dello statuto in cui si stabilisce che "i soci minorenni non possono votare" senza al contempo prevedere che i rappresentanti legali dei soci minorenni possano esercitare il diritto di voto in loro nome e conto (infatti, così come formulato, l'art. 8 non risulta conforme all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi del quale tutti i soci devono avere diritto di voto in assemblea);
 - manifestare la nostra intenzione di procedere alla regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica (21/10/22);
 - dare prova dell'avvenuta regolarizzazione entro 60 giorni successivi alla comunicazione all'ufficio regionale del RUNTS della volontà di avvalersi di tale procedura, procedendo come di seguito indicato: provvedendo alle modifiche statutarie sopra indicate, approvate dall'Assemblea, e trasmettendo poi a questo ufficio copia del verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e Segretario, nonché copia dello statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre la lettera contiene avvertimento che la mancata comunicazione della volontà di procedere alla modifica dello statuto e il mancato invio dei documenti determina la mancata iscrizione al RUNTS.

- In data 21/10/2022, tramite e-mail, vengono chiesti chiarimenti all'ANBIMA circa la necessità di modificare lo Statuto, considerato che la bozza dello statuto approvato era stata visionata dal Dott. Romiti (segretario nazionale ANBIMA). Il Dott. Romiti, al quesito posto, risponde: "Buonasera, con una nota nel 2021 e una conferma di circa 2 mesi fa il ministero del lavoro ha imposto che venga obbligatoriamente ammesso il voto ai minori tramite colui che possiede la patria potestà. Quindi non avete alcuna scelta da fare in merito, per restare nel RUNTS dovete inserire questa norma oppure non potrete entrare. Quindi dovrete rispondere, nei dieci giorni previsti, all'ufficio RUNTS Marche dicendo che provvederete alle modifiche, poi convocare una assemblea ordinaria, fare la modifica statutaria, registrare gratuitamente lo statuto di nuovo in AdE e poi inviarlo all'ufficio RUNTS con il verbale di modifica, anche questo vidimato da AdE, entro 60 giorni. Pertanto anche come ANBIMA abbiamo aggiunto alla bozza di statuto proposto precedente questa dicitura: *Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.* Per qualsiasi dubbio scrivetemi. Cordiali saluti".
- In data 23/10/2022 veniva inviata PEC alla Regione Marche in cui si manifestava la volontà di procedere alla regolarizzazione dello Statuto e al successivo invio dei documenti richiesti e necessari per l'iscrizione al RUNTS.

- Considerato che occorre porre in atto quanto richiesto dalla Regione, veniva indetta e data comunicazione ai soci dell'assemblea relativa alla modifica dello statuto, assemblea da svolgere nel giorno 09/11/2022.
- Il giorno 09/11/2022 veniva annullata l'Assemblea dei Soci, a seguito della scossa tellurica e all'impossibilità, da parte degli organi preposti, di verificare l'idoneità della struttura in cui si doveva svolgere l'assemblea.
- Successivamente veniva indetta e data comunicazione ai soci dell'assemblea relativa alla modifica dello statuto, assemblea da svolgere nel giorno 26/11/2022.

Premesso tutto ciò, il Presidente ricorda che entro il 23 dicembre (60 giorni dal 23 ottobre) occorre dare riscontro alla lettera della Regione, per cui comunica che ha preso appuntamento per il 29 novembre con l'Agenzia delle Entrate per la registrazione dello statuto. Dopo l'avvenuta registrazione dello Statuto, il Presidente si impegna ad inviare alla Regione Marche (ufficio RUNTS) i documenti richiesti e necessari all'iscrizione al RUNTS.

Pertanto il Presidente illustra le modifiche allo statuto, che riguardano l'art. 8, in cui viene inserita la modifica come proposto dal Dott. Romiti nella sua e-mail di risposta (vedere sopra) e l'art. 15, in cui si precisa che "tutti i Soci hanno diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 8".

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 33 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale, che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Esaurito il punto all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto parola, il Presidente dell'assemblea, alle ore 16:00 circa, dichiara conclusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
(Marco Belli)

Marco Belli



IL SEGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA
(Leonardo Tesei)

Leonardo Tesei

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto regio 3 29 NOV 2022 n. 1768

serie 3 per € 0

ESENTE
per il DIRETTORE TERRITORIALE

[Firma]
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELBELLINO»
(ai sensi del D.Lgs. 117/2017)

Art.1 – Dichiarazione costitutiva

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELBELLINO» APS, con P. IVA 01047480429, attiva senza soluzione di continuità dal 1886, quando nacque con il nome di «Società Filarmonica Risorgimento». Attualmente ha sede legale in Castellbellino (AN) nei locali di proprietà comunale siti in Via Roma 44, dei quali fruisce per lo svolgimento delle prove musicali e delle attività sociali e nei quali conserva materiali e strumenti di proprietà.

Art. 2 – Forma giuridica

La forma giuridica è quella di Associazione di Promozione Sociale, così come definita dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, contenute nei punti d), i) e l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- c) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Art. 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro e ha durata illimitata. Essa, oltre alle attività di interesse generale esposte nell'articolo precedente, persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- b) creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;

- c) promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- d) collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- e) sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale;
- f) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione dei corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- g) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali e associazioni promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- h) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- i) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- j) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- k) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
- l) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali. Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Art. 5 – Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 – I Soci

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I Soci accettano senza riserva le norme statuarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, indipendentemente dal loro credo religioso, che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi dell'Associazione.

Art. 7 – Ammissione dei Soci

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda dovrà essere presentata compilando apposito modulo e farà fede la data di presentazione inserita nel modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla presentazione della domanda di ammissione a socio, e la relativa seduta del Consiglio Direttivo potrà avvenire anche informalmente, tramite mezzi opportuni. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 20 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 20 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Art. 8 – Diritto di voto per i neo-associati

Il nuovo socio acquisisce il diritto di votare in assemblea dopo un periodo di tre mesi dalla data di ammissione a socio deliberata dal Consiglio Direttivo. Non è prevista la funzione di delega per la votazione in rappresentanza di altro socio. Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Art. 10 – Fuoriuscita di un Socio dall'Associazione

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità; il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 60 gg dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12– Precisazioni economiche

- a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.
- b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
- c) Intramissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 13 – L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Art. 14 – L'Assemblea Ordinaria dei Soci

L'assemblea Ordinaria dei Soci è convocata due volte l'anno: una entro il 31 marzo, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente; un'altra possibilmente entro il 31 dicembre per l'approvazione del rendiconto preventivo dell'anno successivo. Qualora quest'ultima data non fosse rispettata, potranno essere finanziate solo attività di base e non straordinarie, fino a discussione del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella Sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito inviato al domicilio dei Soci. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci (secondo quanto stabilito dall'art. 8).

Art. 16 – Funzioni dell'Assemblea Generale dei Soci

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, e il Collegio dei Probiviri;

- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati, su proposta del Collegio dei Provibiri;
- h) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti.

Art. 18 – Diritto di esaminare i libri sociali

Ogni Socio può accedere ai libri sociali ed esaminarli; la richiesta dovrà essere effettuata in forma scritta al Presidente, che ne rilascia apposita ricevuta. L'esame dei libri sociali avviene di comune accordo tra il Socio ed il Presidente, accompagnato eventualmente da un membro del Consiglio Direttivo. Al termine dell'esame dei libri sociali, verrà compilato apposito verbale dell'avvenuto esame dei libri sociali da parte del Socio. I libri sociali sono:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci (secondo quanto stabilito dall'art. 8), è composto da un minimo di 5 a un massimo di 10 membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto o per acclamazione, e per ognuna delle cariche, nomina il Segretario, il Tesoriere ed eventuali Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile. In caso di parità il Presidente ha voto decisivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. In caso di due o più candidature per ognuna delle cariche sociali e a parità di preferenze, viene eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 20 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) amministrare l'Associazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il cui periodo va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
- g) redigere il regolamento dell'Associazione;
- h) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) curare l'ordinaria amministrazione e deliberare le quote associative annue;
- j) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (almeno una volta l'anno) e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci;
- k) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 36 del Codice civile.

Art. 21 – Organo di Controllo

Attualmente l'Associazione non ha i requisiti necessari per i quali è prevista la nomina di un Organo di Controllo. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci e in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci, oppure tra Soci e organi sociali, oppure tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. Qualsiasi Socio può candidarsi per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del codice deontologico. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 23 – Funzioni del Collegio dei Probiviri

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale.

Art. 24 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei consigli provinciali e regionali dell'ANBIMA. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Il Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni, e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative. Il patrimonio sociale è costituito dai trofei aggiudicati alla Banda in concorsi, gare, servizi; dagli strumenti musicali, dal materiale, dagli attrezzi, dagli indumenti, dalle divise, dalle partiture di proprietà dell'Associazione bandistica; da tutti gli altri beni, mobili o immobili, appartenenti all'Associazione stessa.

Art. 29 – Esercizio Sociale e Finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Sezioni dell'Associazione

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, estinte le obbligazioni in essere, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 32 – Disposizioni finalizzate

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 33 – Norma transitoria

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS ed ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà «BANDA MUSICALE CITTADINA DI CASTELBELLINO» APS. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Castellbellino, 26/11/2022

Il presente Statuto consta di otto facciate. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Marco Belli

Il Segretario

Leonardo Tesi



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg.to il 29 NOV 2022 al n. 1768

serie 3 per € 0 ()

ESSENCE

per il DIRETTORE TERRITORIALE

PAOLO DAVIA
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)